



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 30 ottobre 2014 n.173

(Ratifica Decreto Delegato 17 settembre 2014 n.145)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto Delegato 17 settembre 2014 n.145 – “Ordinamento della professione di Perito Industriale e Statuto del Collegio dei Periti Industriali e Tecnici Laureati di primo livello della Repubblica di San Marino” - promulgato:

Visto l'articolo 54, comma 1, della Legge 20 febbraio 1991 n. 28;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.16 adottata nella seduta 26 agosto 2014;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 28 ottobre 2014;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.27 del 28 ottobre 2014;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 17 settembre 2014 n.145 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI PERITO INDUSTRIALE E STATUTO DEL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E TECNICI LAUREATI DI PRIMO LIVELLO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Articolo Unico

1. L'Ordinamento della professione di Perito Industriale e Statuto del Collegio dei Periti Industriali della Repubblica di San Marino di cui al Decreto 6 settembre 1995 n. 102 è abrogato e sostituito dall'Ordinamento della professione di Perito Industriale e Statuto del Collegio dei Periti Industriali e Tecnici Laureati di primo livello della Repubblica di San Marino, allegato, sotto la lettera “A”, al presente decreto delegato.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 ottobre 2014/1714 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Franco Terenzi – Guerrino Zanotti

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Gian Carlo Venturini

Allegato “A” al Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.173
“Ordinamento della professione di Perito Industriale e Statuto del Collegio dei
Periti Industriali e Tecnici Laureati di primo livello della Repubblica di San
Marino”

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI PERITO INDUSTRIALE E STATUTO
DEL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E TECNICI LAUREATI DI PRIMO
LIVELLO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

TITOLO I
COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI DEL COLLEGIO
OGGETTO DELLA PROFESSIONE

Art. 1

(Costituzione del Collegio ed istituzione dell'Albo)

1. E' costituito il Collegio dei Periti Industriali e Tecnici Laureati di primo livello della Repubblica di San Marino, ente pubblico autonomo, dotato di personalità giuridica, le cui funzioni ed organizzazione sono disciplinate dal presente Statuto e dalla Legge 20 febbraio 1991 n. 28 “Legge quadro relativa alla disciplina delle libere professioni”.
2. Hanno diritto di essere iscritti al Collegio coloro che abbiano conseguito il diploma di Maturità Tecnica e coloro che abbiano conseguito una laurea triennale o laurea di primo livello (vecchio o nuovo ordinamento) con indirizzo tecnico affine alla professione del Perito, come disposto all'articolo 5, che abbiano altresì conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di Perito Industriale e siano in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto.
3. E' istituito l'Albo dei Periti Industriali e dei Tecnici Laureati di primo livello della Repubblica di San Marino, le cui funzioni sono disciplinate dal presente Statuto e dalla Legge n. 28/1991.
4. Hanno diritto all'iscrizione all'Albo i Periti Industriali già iscritti al Collegio che non ricadano in una delle condizioni di incompatibilità previste dal presente Statuto.

Art. 2

(Sede)

1. Il Collegio dei Periti Industriali e Tecnici Laureati di primo livello ha sede nella Repubblica di San Marino presso lo Studio del Presidente del Collegio o presso la sede della Commissione Nazionale delle Libere Professioni.
2. L'Albo di cui all'articolo 1, comma 3, è tenuto dal Collegio dei Periti Industriali e Tecnici Laureati di primo livello secondo le disposizioni contenute nel presente Statuto e nella Legge n. 28/1991.

Art. 3

(Scopi)

1. Il Collegio dei Periti Industriali e Tecnici Laureati di primo livello nella piena autonomia sancita dalla Legge n.28/1991, non ha fine di lucro e si propone di:

- a) dettare, coordinare e fare applicare, nel rispetto della legislazione vigente, le regole deontologiche, morali, sociali ed economiche della professione;
- b) salvaguardare la professione sotto il profilo morale ed intellettuale;
- c) attuare le aspirazioni sociali della categoria e tutelarne gli interessi;
- d) vigilare sullo svolgimento della professione al fine di garantirne la correttezza e reprimere ogni abuso di cui venga a conoscenza;
- e) adoperarsi per l'elevazione ed il progresso, sia sul piano morale che su quello scientifico e tecnico, della professione;
- f) agevolare e promuovere l'aggiornamento professionale attraverso la formazione permanente disciplinata da apposito regolamento interno.

Art. 4

(Oggetto della professione)

1. Il Perito Industriale ed il Tecnico Laureato di primo livello esplicano la propria attività professionale secondo i propri ambiti di specializzazione, così definiti:

a) il Perito Industriale ed il Tecnico Laureato di primo livello ad indirizzo “Meccanico ed Elettrico” hanno competenza di progettazione, direzione e funzioni di collaudo in:

- 1) programmazione, avanzamento e controllo della produzione industriale, analisi e valutazione dei costi, dichiarazioni di conformità per macchine ed impianti;
- 2) realizzazione e gestione di reparti e/o impianti industriali;
- 3) controllo e collaudo dei materiali, dei semilavorati e dei prodotti finiti con prove di laboratorio;
- 4) metodi e tecniche di misura di grandezze elettriche e di collaudo di componenti circuitali, di macchine e di impianti;
- 5) impianti e sistemi automatizzati di movimentazione e di produzione;
- 6) inquinamento chimico, acustico ed elettromagnetico degli impianti, dispositivi per la depurazione;
- 7) collaudo e gestione di macchine, macchine a fluido motrici ed operatrici;
- 8) gestione del calore negli impianti; misure e controlli della temperatura;
- 9) progettazione, direzione lavori, collaudo e gestione di:
 - 1.1) impianti di riscaldamento, reti gas, ventilazione, refrigerazione, condizionamento per usi civili ed industriali;
 - 1.2) impianti per la produzione d'energia;
 - 1.3) impianti di stoccaggio e distribuzione dei fluidi;
 - 1.4) impianti di spegnimento incendi;
 - 1.5) impianti elettrici civili ed industriali;
 - 1.6) stime e perizie, consulenze tecniche, peritali, giudiziali;
 - 1.7) consulenza per corsi professionali;
 - 1.8) scuola guida;
 - 1.9) infortunistica stradale, perizie e danni.

b) Soppresso.

c) Il Perito Industriale ed il Tecnico Laureato di primo livello ad indirizzo “Edile” hanno competenza in:

- 1) prestazioni professionali per:
 - 1.1) frazionamenti urbani, terreni e misurazione confini;
 - 1.2) misura inventari e valutazioni scorte morte, legna e piante;
 - 1.3) stima e divisione dei fondi rustici e delle aree fabbricabili;
 - 1.4) stima e liquidazione dei danni prodotti dall'incendio e dalla grandine;

- 1.5) stima e inventari dei fabbricati;
- 1.6) stime relative a divisioni patrimoniali;
- 1.7) stime per espropriazioni;
- 1.8) accatastamento dei fabbricati;
- 1.9) rilievi topografici;
- 1.10) perizie per affitti di fondi rustici e urbani;
- 1.11) preventivi di spesa;
- 1.12) capitolati d'appalto;
- 1.13) contabilità lavori;
- 1.14) consulenze tecniche, peritali, giudiziali;
- 2) progettazione e direzione lavori architettonici di:
 - 1.1) edifici ad uso residenziale, rurale, commerciale, artigianale, industriale, ricreativo;
 - 1.2) ristrutturazioni di edifici di qualsiasi tipo ed uso ad esclusione dei restauri, dei risanamenti conservativi e degli interventi sui fabbricati o manufatti ricadenti nell'ambito di competenza della Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti di Antichità ed Arte (CCM);
 - 1.3) edifici pubblici ad esclusione di chiese, teatri, ospedali, scuole, stadi, palazzetti dello sport;
 - 1.4) arredamenti e design;
 - 1.5) arredo urbano;
- 3) progettazione e direzione lavori di servizi:
 - 1.1) strade, canali, manufatti per opere stradali ed idrauliche, impianti per provvista, condotte, distribuzione d'acqua e fognature, ad esclusione di ponti, gallerie, dighe, ferrovie e aeroporti;
 - 1.2) lottizzazioni, piani particolareggiati e organizzazione di aree non superiori ai 03.00.00 ha;
 - 1.3) impianti tecnologici, per i Tecnici Laureati di primo livello se materia di esame nel corso di laurea;
- 4) progettazione e direzione lavori di opere strutturali, secondo quanto previsto e disciplinato dall'articolo 22 del Decreto Delegato 26 marzo 2012 n.28 (Norme attuative della Legge 25 gennaio 2011 n.5 "Legge sulla progettazione strutturale");
- 5) *Soppresso*
- 6) progettazione, direzione lavori e certificazione di:
 - 1.1) collaudi impianti tecnologici funzionanti a gas metano dal punto pubblico di distribuzione alla caldaia;
 - 1.2) progettazione e direzione lavori di impianti tecnologici, per i Tecnici Laureati di primo livello se materia di esame nel corso di laurea;
 - 1.3) sicurezza negli ambienti di lavoro;
 - 1.4) coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione della sicurezza sui cantieri;
 - 1.5) certificazione energetica;
 - 1.6) progettazione e certificazione acustica;
- 7) *Soppresso.*
- 2. E' di pertinenza comune a tutte le specializzazioni:
 - a) l'avvio alla produzione;
 - b) la sicurezza negli ambienti di lavoro;
 - c) il coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione della sicurezza sui cantieri;
 - d) la certificazione energetica;
 - e) la progettazione e certificazione acustica;
 - f) le consulenze tecniche, peritali, giudiziali;

g) nonché le ulteriori competenze derivanti da specifiche abilitazioni conseguite in virtù di norme legislative o percorsi scolastici relativi al corso universitario di Tecnico Laureato di primo livello.

3. Il Perito Industriale ed il Tecnico Laureato di primo livello con specializzazioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2, sono regolamentati nella propria professione sulla base dei piani di studio afferenti ai titoli conseguiti.

TITOLO II

ISCRIZIONE AL COLLEGIO E ALL'ALBO

Art. 5

(Iscrizione al Collegio)

1. L'iscrizione al Collegio dei Periti Industriali e Tecnici Laureati di primo livello è disposta dal Consiglio del Collegio su istanza dell'interessato, alla quale devono essere allegati i documenti comprovanti il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino sammarinese o di altro Stato ove sussista reciprocità di trattamento nei confronti dei cittadini sammarinesi;
- b) avere residenza effettiva nel territorio della Repubblica di San Marino;
- c) godere dei diritti civili;
- d) avere conseguito il diploma di Maturità Tecnica di Perito Industriale conferito o riconosciuto dalla Repubblica di San Marino oppure una laurea triennale vecchio ordinamento o di primo livello nelle classi affini alla professione di Perito Industriale come specificato all'Allegato 3 della Legge 5 ottobre 2011 n. 161 conferiti in Repubblica o da altro Istituto riconosciuto. All'iscritto in possesso di laurea triennale o di laurea di primo livello sono riconosciute le competenze tecniche specialistiche in relazione al percorso formativo frequentato nel rispetto della normativa vigente;
- e) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di cui all'articolo 7.

2. Il venir meno per qualunque motivo anche di uno solo dei requisiti previsti dal comma 1 comporta la cancellazione dell'iscritto dal Collegio.

3. L'iscritto che sia stato cancellato dal Collegio per perdita di uno dei requisiti previsti ha tuttavia diritto ad essere nuovamente iscritto quando ne faccia domanda al Consiglio allegando i documenti che comprovino il riacquisto dei requisiti medesimi.

4. Ad ogni iscritto è consegnata una tessera personale così come previsto dall'articolo 19 della Legge n. 28/1991.

Art. 6

(Iscrizione all'Albo)

1. L'iscrizione all'Albo dei Periti Industriali e Tecnici Laureati di primo livello, alla quale consegue il diritto di esercitare la libera professione di Perito Industriale, è disposta dal Consiglio del Collegio su istanza dell'interessato alla quale devono essere allegati i documenti comprovanti l'assenza delle condizioni di incompatibilità di cui al comma 2.

2. L'iscrizione all'Albo e conseguentemente l'esercizio della professione di Perito Industriale sono incompatibili con:

- a) qualsiasi altra attività di lavoro autonomo se svolta professionalmente;
- b) la qualità di socio illimitatamente risponsabile in società di persone;

- c) la titolarità di licenza per l'esercizio di attività industriale, artigianale, commerciale o agricola;
 - d) la qualità di dipendente pubblico o privato o di pensionato;
 - e) qualsiasi rapporto a termine o a convenzione con la Pubblica Amministrazione o il settore pubblico allargato.
3. L'iscrizione all'Albo e conseguentemente il diritto di esercitare la libera professione di Perito Industriale sono sospesi di diritto per chi è chiamato a ricoprire la carica di Capitano Reggente o di Membro del Congresso di Stato.
4. Nei casi di cui al comma 3 è comunque conservata l'iscrizione all'Albo con l'annotazione dell'incarico momentaneamente ricoperto.

Art. 7

(Abilitazione)

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di Perito Industriale è concessa a chi abbia sostenuto e superato con esito positivo l'apposito esame dinanzi alla Commissione Esaminatrice prevista dalla Legge n. 28/1991.
2. La Commissione Esaminatrice è nominata fra i Periti Industriali iscritti al Collegio, in possesso di competenze e specializzazione nel settore in cui il candidato è chiamato a dimostrare l'idoneità per svolgere la professione.
3. Coloro che intendono sostenere l'esame di abilitazione debbono farne domanda al Consiglio del Collegio allegando i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d), e l'espletamento del tirocinio professionale previsto all'articolo 8.
4. L'esame consta di una prova scritta e di una prova orale o pratica vertenti sulle materie oggetto della specializzazione del praticante e del tirocinio e/o eventuali materie specifiche per i Tecnici Laureati di primo livello.
5. La Commissione Esaminatrice pubblica, almeno quattro mesi prima della data di svolgimento dell'esame, il programma dettagliato delle materie d'esame.
6. L'esame deve avere cadenza almeno annuale.
7. Il Consiglio del Collegio provvede ad emettere un regolamento che detti una precisa disciplina delle formalità e delle procedure da adottare nell'espletamento delle operazioni d'esame.

Art. 8

(Tirocinio)

1. Coloro che intendono effettuare il tirocinio professionale ne danno comunicazione al Consiglio del Collegio.
2. Alla comunicazione sono allegati i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d).
3. Il tirocinio è espletato mediante un periodo di pratica di dodici mesi, presso uno studio professionale di un libero professionista iscritto all'Albo dei Periti Industriali e Tecnici Laureati di primo livello o all'Albo degli Ingegneri e Architetti o anche presso un'azienda - pubblica o privata - con mansioni certificate di Perito Industriale.
4. Nel caso in cui il corso di laurea preveda un tirocinio universitario è fatto obbligo di svolgere il tirocinio per sei mesi presso un professionista iscritto all'Albo.
5. I praticanti sono iscritti nell'apposito Registro dei Praticanti tenuto dal Consiglio del Collegio, che provvede al suo aggiornamento.

6. Al completamento del tirocinio professionale i praticanti possono sostenere l'esame di abilitazione di cui all'articolo 7.
7. I praticanti sono cancellati dall'apposito Registro dei Praticanti quando sono iscritti al Collegio.
8. Tutti i termini relativi alla durata del tirocinio si computano con decorrenza dalla data di iscrizione al Registro dei Praticanti.

TITOLO III

REGOLE DEONTOLOGICHE DELLA PROFESSIONE DI PERITO INDUSTRIALE E DEL TECNICO LAUREATO DI PRIMO LIVELLO

Art. 9

(Doveri del Perito Industriale nell'esercizio della professione)

1. Il Perito Industriale e il Tecnico Laureato di primo livello, nell'esercizio delle proprie funzioni, devono:
 - a) svolgere la propria attività professionale con lealtà, integrità morale e correttezza;
 - b) adempiere ai propri doveri professionali con diligenza e curare costantemente la propria preparazione professionale;
 - c) conservare il segreto sull'attività prestata e mantenere comunque la riservatezza sugli affari trattati;
 - d) mantenere la propria indipendenza nell'esercizio dell'attività professionale;
 - e) evitare situazioni di incompatibilità o comunque dichiararle al cliente;
 - f) rispettare ed applicare la normativa vigente in materia di onorari per le proprie prestazioni professionali;
 - g) rispettare le norme deontologiche dei Collegi esteri, quando si trovino ad operare, anche indirettamente, in altri Stati o quando entrino in contatto con colleghi che vi operino, ove tali norme non contrastino col presente Statuto o con norme inderogabili dell'Ordinamento sammarinese;
 - h) mantenere rapporti corretti con i colleghi;
 - i) astenersi rigorosamente da comportamenti di illecita concorrenza.

Art. 10

(Divieti)

1. E' fatto divieto al Perito Industriale e al Tecnico Laureato di primo livello di:
 - a) esprimere apprezzamenti di carattere negativo sui colleghi, al fine di sviare la clientela;
 - b) acquisire la clientela offrendo prestazioni professionali a mezzo agenzia e/o procacciatori;
 - c) usare espressioni sconvenienti ed offensive verso gli iscritti in giudizio e/o nell'attività professionale;
 - d) minacciare alla controparte azioni o iniziative del tutto sproporzionate e vessatorie;
 - e) eseguire ogni forma di pubblicità diretta od occulta per acquisire nuova clientela, ad eccezione di:
 - 1) apposizione di targa presso la sede dello studio professionale, riportante oltre ai nominativi, la specifica dell'attività esercitata e l'ubicazione dello studio, senza altre connotazioni o peculiarità;

- 2) siti internet dell'attività con le uniche indicazioni della denominazione, della sede, dei recapiti telefonici, dei componenti nonché delle specializzazioni e abilitazioni degli stessi.
2. Qualunque altra forma di pubblicità, diversa da quelle di cui al comma 1, lettera e), deve essere autorizzata dal Consiglio Direttivo del Collegio.

TITOLO IV ORGANI DEL COLLEGIO

Art. 11 (Organi)

1. Sono organi del Collegio dei Periti Industriali e Tecnici Laureati di primo livello:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

CAPO I ASSEMBLEA

Art. 12 (Definizione)

1. L'Assemblea è formata da tutti gli iscritti al Collegio che abbiano eseguito il versamento delle quote sociali.
2. Gli iscritti all'Albo Professionale hanno diritto di voto su ciascun argomento.
3. Gli iscritti al Collegio ma non all'Albo hanno diritto di partecipare alle Assemblee senza diritto di voto e di ricevere tutte le comunicazioni e gli avvisi indirizzati agli iscritti, nonché di partecipare alle iniziative di carattere culturale e professionale.

Art. 13 (Competenze dell'Assemblea)

1. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta annualmente entro il primo semestre di ogni anno, ed ha le seguenti competenze:
 - a) discute e approva o modifica il Bilancio di Previsione ed il Conto Consuntivo;
 - b) provvede all'elezione dei membri del Consiglio;
 - c) elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto inoltrandole agli organi competenti;
 - e) discute e delibera su ogni altro oggetto attinente alla gestione del Collegio che dalla legge e dal presente Statuto sia riservato alla sua competenza.

Art. 14 (Avviso di convocazione)

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata, ovvero a mezzo posta elettronica o con altro mezzo idoneo, da spedirsi almeno cinque giorni prima

della data di convocazione, nella quale devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

2. Nella stessa lettera debbono essere fissati anche il giorno, l'ora ed il luogo della seconda convocazione, da tenersi nell'eventualità che nella prima convocazione non sia intervenuto il numero di iscritti all'Albo richiesto dal presente Statuto per la regolare costituzione dell'Assemblea.

3. La seconda convocazione deve essere fissata almeno mezz'ora dopo la prima.

Art. 15

(Convocazione obbligatoria)

1. Il Presidente deve convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un quarto degli iscritti all'Albo e nella domanda vengano indicati gli argomenti da trattare.

2. Se il Presidente non provvede entro i quindici giorni successivi alla domanda, il Collegio dei Revisori dei Conti e gli iscritti all'Albo richiedenti possono procedere direttamente alla convocazione.

Art. 16

(Validità delle convocazioni e delle deliberazioni)

1. L'Assemblea quando sia stata regolarmente convocata, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli iscritti all'Albo ed in seconda convocazione, con la presenza di un qualsiasi numero di aventi diritto al voto.

2. L'Assemblea delibera comunque a maggioranza assoluta dei voti espressi, esclusi gli astenuti.

3. L'Assemblea, salve le formalità di convocazione che siano inderogabilmente prescritte dalla legge, si reputa in ugual modo regolarmente costituita, anche in assenza delle formalità previste dal presente Statuto, quando in essa sono presenti tutti gli iscritti all'Albo. Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si senta sufficientemente informato.

Art. 17

(Adempimenti iniziali)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di suo impedimento, da un iscritto all'Albo eletto fra i presenti.

2. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea facendone inserire apposita menzione nel verbale.

3. Una volta constatata la regolarità della costituzione dell'Assemblea, nè la costituzione medesima nè la validità delle deliberazioni possono essere infirmate da astensioni dal voto o da allontanamento di intervenuti che, per qualsiasi motivo, si verifichino nel corso dell'adunanza.

Art. 18

(Modalità di svolgimento delle Assemblee)

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con le modalità di votazione scelte dal Presidente.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare da processo verbale contestualmente redatto dal Segretario del Consiglio sull'apposito libro, sotto la responsabilità del Presidente, e da entrambi sottoscritto.
3. Nel verbale debbono essere riassunte, dietro loro richiesta, le dichiarazioni degli iscritti.

Art. 19

(Rinnovo delle cariche)

1. L'Assemblea per l'elezione del Consiglio del Collegio e del Collegio dei Revisori dei Conti è convocata dal Presidente ed ha luogo entro i due mesi precedenti la scadenza.
2. L'Assemblea di cui al comma 1 si svolge con le modalità stabilite dagli articoli 27, 28, 29 e 30 della Legge n.28/1991.

CAPO II CONSIGLIO DEL COLLEGIO

Art. 20

(Definizione)

1. Il Collegio è retto da un Consiglio composto da tre membri.
2. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere nuovamente eletti dopo la scadenza del Consiglio.
3. Il Consigliere deceduto, dimesso o decaduto è sostituito dal primo dei non eletti, il quale resta in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Art. 21

(Poteri)

1. Il Consiglio esercita tutte le attribuzioni previste dalla Legge n. 28/1991, e può comunque fare tutto quanto sia reputato necessario od utile al raggiungimento degli scopi del Collegio, a meno che non si tratti di funzioni che dalla legge o dal presente Statuto sono riservate alla competenza di altri organi o di altri enti.
2. In particolare il Consiglio deve svolgere le seguenti funzioni, rientranti nella sua specifica competenza:
 - a) curare la tenuta dell'Albo, dell'elenco degli iscritti al Collegio e del Registro dei Praticanti e disporre le relative iscrizioni, cancellazioni, annotazioni ed aggiornamenti, dandone tempestiva comunicazione alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni, alla Segreteria di Stato per la Giustizia, alla Segreteria di Stato per gli Affari Interni, alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, al Tribunale, all'Ufficio Tributario e all'Istituto per la Sicurezza Sociale;
 - b) curare l'osservanza delle leggi concernenti la professione di Perito Industriale e tutelarne l'indipendenza ed il decoro;
 - c) operare per reprimere l'esercizio abusivo delle professioni e vigilare sull'uso del titolo professionale;
 - d) esercitare la funzione disciplinare nei confronti degli iscritti all'Albo;
 - e) adoperarsi per il rispetto delle norme deontologiche dettate dal Titolo III fornendone all'occorrenza l'interpretazione più consona allo spirito della professione di Perito Industriale, e fissare all'occorrenza nuovi principi deontologici;

- f) adoperarsi per facilitare l'aggiornamento ed il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti nonché lo studio di argomenti di interesse professionale, promuovendo e favorendo ogni valida iniziativa in tal senso;
- g) tutelare gli interessi generali della categoria e, a tal fine, anche agire o essere convenuto in giudizio o costituirsi parte civile nei processi penali;
- h) proporre alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni le tariffe professionali, le loro modifiche ed il loro aggiornamento e, ogni due anni, provvedere con propria delibera alla semplice rivalutazione monetaria dei tariffari in misura non superiore agli indici forniti dall'Ufficio Statistica;
- i) esprimere pareri vincolanti sulla liquidazione dei compensi professionali;
- l) deliberare la convocazione dell'Assemblea del Collegio quando sia obbligatorio a norma di legge e del presente Statuto e ogni qualvolta lo ritenga opportuno ed inoltre quando sia richiesto da un quarto degli iscritti all'Albo o dal Collegio dei Revisori, così come stabilito all'articolo 15;
- m) stabilire l'ammontare delle tasse di iscrizione e dei contributi annui a carico degli iscritti al Collegio ed all'Albo, nonché delle tasse per il rilascio di certificati, copie, tessere e per i pareri sulle liquidazioni dei compensi professionali, in modo tale da coprire, rispettivamente, le spese necessarie per il funzionamento del Collegio, così come previste nel Bilancio Preventivo, e quelle conseguenti alla formazione del documento da rilasciare;
- n) adoperarsi per la composizione delle controversie fra gli iscritti all'Albo e tra questi ed i loro clienti;
- o) provvedere all'amministrazione dei beni del Collegio ed alla gestione finanziaria e compilare annualmente il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo;
- p) designare i propri rappresentanti in Organismi, Commissioni, enti e simili, sia statali che privati, sia a carattere nazionale che internazionale.

Art. 22

(Presidente, Segretario e Tesoriere)

1. Il Consiglio elegge a maggioranza nel proprio seno un Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.
2. Al Presidente spettano la rappresentanza legale del Collegio e le altre attribuzioni conferitegli dalla legge o dal presente Statuto.
3. Al Segretario competono la redazione dei verbali del Consiglio e dell'Assemblea, la materiale esecuzione delle iscrizioni al Collegio, all'Albo ed al Registro dei Praticanti, la conservazione della documentazione ed ogni altra incombenza di carattere amministrativo.
4. Al Tesoriere competono la tenuta delle scritture contabili, l'esecuzione dei pagamenti, la riscossione delle tasse di iscrizione e degli altri crediti del Collegio, la tenuta della cassa, nonché ogni altra incombenza inerente alla gestione finanziaria e patrimoniale del Collegio.

Art. 23

(Convocazione)

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica o con altro mezzo idoneo, da inviarsi almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, ma in caso di particolare urgenza, la convocazione può essere fatta con congruo preavviso mediante qualunque altro mezzo idoneo.
2. Il Presidente deve convocare senza ritardo il Consiglio quando ne è fatta richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio medesimo o dal Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Il Consiglio deve comunque riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.

4. Decade dalla carica il Consigliere che manchi alle riunioni del Consiglio tre volte consecutive senza alcun giustificato motivo.

Art. 24
(Validità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio, quando sono state regolarmente convocate, sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti. Esse sono comunque validamente costituite, anche senza l'adempimento delle formalità prescritte per la convocazione, quando sono presenti tutti i Consiglieri.
2. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.

Art. 25
(Deliberazioni)

1. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei Consiglieri presenti.
2. In caso di parità prevale la deliberazione prescelta dal Presidente.
3. Le deliberazioni del Consiglio debbono constare da verbale redatto sull'apposito libro sotto la responsabilità del Presidente e del Segretario.
4. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
5. I Consiglieri non hanno diritto ad alcuna retribuzione.
6. E' riconosciuto il diritto al rimborso delle spese relative ad oneri e prestazioni per il funzionamento del Collegio, nell'importo fissato annualmente nel Bilancio Preventivo.

CAPO III
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 26
(Definizione)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile del Collegio.
2. Il Collegio verifica pertanto la regolare tenuta della contabilità ed esprime il proprio parere sia sul Bilancio Preventivo sia su quello Consuntivo.

Art. 27
(Composizione)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di due Revisori effettivi che rimangono in carica per tre anni e possono essere rieletti.
2. Il Revisore decaduto, dimesso o deceduto è sostituito dall'iscritto che sia risultato primo fra i non eletti, il quale resta in carica fino alla scadenza dell'intero Collegio.

Art. 28
(Partecipazione alle riunioni degli altri organi)

1. I componenti del Collegio dei Revisori debbono essere invitati alle Assemblee degli iscritti ed alle riunioni del Consiglio.
2. I Revisori non hanno diritto ad alcuna retribuzione.

TITOLO V

AZIONE DISCIPLINARE

Art. 29 *(Sanzioni)*

1. Il Consiglio del Collegio può dar corso all'azione disciplinare nei confronti dell'iscritto all'Albo che, nell'esercizio della sua attività professionale o al di fuori di essa, in qualunque modo abbia recato nocumento alla propria dignità professionale, ovvero che venga meno ai doveri della professione, adottando, ove se ne ravvisi la responsabilità, a seconda della gravità dell'infrazione, ed applicando in quanto possibile il principio della gradualità, una delle seguenti sanzioni:

- a) richiamo, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'articolo 47 della Legge n.28/1991;
- b) censura, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'articolo 48 della Legge n.28/1991;
- c) sospensione dell'esercizio professionale, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'articolo 49 della Legge n. 28/1991;
- d) cancellazione dall'Albo e dal Collegio, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'articolo 50 della Legge n. 28/1991;
- e) radiazione dalla professione per gli iscritti all'albo da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'articolo 51 della Legge n. 28/1991.

Art. 30 *(Procedimento disciplinare)*

1. Il Consiglio del Collegio, ove abbia notizia di un'infrazione disciplinare commessa da un iscritto all'Albo o al Collegio, dopo aver compiuto una sommaria verifica della fondatezza della notizia, provvede nel più breve tempo a convocare l'iscritto stesso a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale gli sono contestati con chiarezza e precisione i fatti in cui è stata ravvisata l'infrazione e sono indicate le norme di cui è supposta la violazione.

2. La lettera raccomandata è spedita all'iscritto, presso la sua residenza anagrafica, almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione e, in caso di mancato recapito, la lettera raccomandata è nuovamente spedita, fissando eventualmente altra data di convocazione, se ciò sia necessario per il rispetto del termine suddetto.

3. Ove il recapito della lettera raccomandata si riveli impossibile, il Consiglio provvede alla convocazione con notifica, da eseguirsi per mezzo dell'Ufficio Cursorile nelle forme degli Atti Giudiziari in materia penale.

4. Il convocato deve comparire personalmente dinanzi al Consiglio, facendosi assistere eventualmente da un Avvocato di sua fiducia, o prendere visione ed estrarre copia di tutti i documenti e degli elementi probatori nel procedimento disciplinare, produrre documenti, indurre testi, chiedere perizie ed altri mezzi di prova, depositare memorie e addurre ogni altro elemento utile alla sua difesa; se il convocato tuttavia non compare, il Consiglio può proseguire nel procedimento disciplinare anche in sua assenza.

5. Una volta acquisiti tutti gli incumbenti e gli altri elementi eventualmente adottati dall'iscritto, il Consiglio del Collegio, ove ritenga che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa, applica la sanzione per essa prevista.

6. Ove si proceda per infrazioni punite con le sanzioni della cancellazione dall'Albo o della radiazione dalla professione, il Consiglio, nel caso che la notizia dell'infrazione appaia

fondata e basata su prove degne di fede, può sospendere cautelativamente l'iscritto dalla attività professionale e da ogni forma di partecipazione all'attività del Collegio anche nelle fasi iniziali del procedimento; la sospensione cautelare è obbligatoria nei confronti di coloro che sono sottoposti a processo penale per uno dei reati indicati nell'articolo 51 della Legge n. 28/1991.

7. Le deliberazioni concernenti sanzioni o sospensioni cautelari sono chiaramente ed esaurientemente motivate e di esse è data immediata comunicazione all'iscritto cui sono state applicate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da spedirsi presso la sua residenza anagrafica o presso il domicilio da lui eletto.

Art. 31

(Ricorsi)

1. Contro le deliberazioni con le quali sono state erogate sanzioni o disposte sospensioni cautelari è ammesso ricorso in opposizione allo stesso Consiglio del Collegio entro il termine perentorio di dieci giorni che decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 30, comma 7. Il ricorso, adeguatamente motivato, deve essere inviato al Consiglio presso la sede del Collegio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Sul ricorso in opposizione il Consiglio delibera entro i quindici giorni successivi il ricevimento.

3. Contro le deliberazioni di cui al comma 1 è comunque ammesso anche ricorso gerarchico immediato alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 30, comma 7; il ricorso, che deve essere adeguatamente motivato e contenere precisa indicazione degli elementi probatori su cui si fonda, deve essere inviato alla Commissione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Sul ricorso gerarchico la Commissione delibera entro i trenta giorni successivi al ricevimento della lettera con la quale il ricorso è stato interposto.

5. Il ricorso in opposizione non sospende il termine per il ricorso gerarchico.

6. Le delibere con le quali il Consiglio irroga sanzioni disciplinari, se non sono state impugnate divengono esecutive dopo la scadenza del termine per il ricorso alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni.

7. I ricorsi, se tempestivamente interposti, hanno effetto sospensivo sulle deliberazioni del Consiglio con le quali sono state irrogate sanzioni disciplinari.

8. Le deliberazioni con le quali il Consiglio applica le sospensioni cautelari dall'attività professionale sono invece immediatamente esecutive nonostante gravame.

9. Le deliberazioni emesse per decidere i ricorsi sia dal Consiglio del Collegio che dalla Commissione Nazionale delle Libere Professioni, devono comunque essere anch'esse chiaramente ed esaurientemente motivate.

Art. 32

(Commissione della sanzione agli Organi competenti)

1. Il Presidente è tenuto a trasmettere le deliberazioni definitive del Consiglio concernenti l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 29, comma 1, lettere b), c), d) ed e) agli interessati, alla Segreteria di Stato per la Giustizia ed alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni.

Art. 33

(Procedimento per la sanzione del richiamo)

1. Il procedimento delineato agli articoli 29, 30, 31 e 32 non si applica normalmente quando si tratti di infrazioni disciplinari scusabili e di lieve entità, per le quali il Consiglio del Collegio ritenga di dover adottare la sanzione del richiamo.
2. In tal caso il procedimento disciplinare è instaurato solamente a richiesta dell'iscritto richiamato, così come stabilito dall'articolo 47 della Legge n. 28/1991.

TITOLO VI BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO

Art. 34

(Bilancio Preventivo e Conto Consuntivo)

1. Il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo sono compilati con riferimento al periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede alla redazione del Bilancio Preventivo dell'esercizio futuro e del Conto Consuntivo dell'esercizio decorso.
3. Nel primo semestre di ogni anno il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo sono sottoposti all'Assemblea del Collegio per la loro approvazione.

Art. 35

(Redazione del Conto Consuntivo)

1. Il Conto Consuntivo tiene conto di tutte le entrate e di tutte le uscite verificatesi nel corso dell'esercizio.
2. Le entrate e le uscite devono essere annotate su apposito registro.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I CONFERMA ISCRIZIONE AL COLLEGIO E ALL'ALBO DEI PERITI INDUSTRIALI E TECNICI LAUREATI DI PRIMO LIVELLO

Art. 36

(Iscrizione automatica al Collegio ed all'Albo dei Periti Industriali e Tecnici Laureati di primo livello)

1. Chi, alla data di entrata in vigore del decreto delegato cui trovasi allegato il presente Statuto, risulti regolarmente iscritto al Collegio dei Periti Industriali è automaticamente iscritto al Collegio dei Periti Industriali e Tecnici Laureati di primo livello senza la necessità del tirocinio e dell'esame di abilitazione.